



TRIBUNALE DI TREVISO

Il Presidente del Tribunale

- Visti i Decreti Legge n. 9/2020 e n. 11/2020;
- Rilevato che il Decreto n. 11 dell'8.03.2020, all'art. 1 c. 1, prevede che: *“A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020”*, mentre al comma 2 prevede che: *“A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate”*;
- Rilevato che il medesimo Decreto all'art. 2, comma 1 così recita: *“Ferma l'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute...”*, mentre il comma 2 elenca le diverse misure da adottarsi a cura dei capi degli uffici per assicurare le finalità di cui al comma 1, tra cui è prevista una serie di modalità di gestione delle udienze che evitino o comunque limitino al minimo la compresenza delle parti nelle aule di Tribunale, tra cui (lettera g) il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali;
- Ritenuto che la stessa ratio è sottesa all'attività svolta materialmente fuori udienza dagli ausiliari del giudice, soprattutto all'esterno del Palazzo di Giustizia (come ad es. i sopralluoghi o le visite alle persone nelle consulenze tecniche), ma che fa corpo unico con lo svolgimento dei processi;
- ritenuto pertanto di dover disporre nell'immediato con riferimento alle attività, processuali e non, da compiersi dal 9 al 22 marzo 2020 da parte degli ausiliari del giudice nell'ambito

delle cause civili e penali, riservando ad un secondo momento di provvedere per il periodo successivo;

- ad integrazione del proprio provvedimento del 10/32020,

DISPONE

fatta eccezione per i procedimenti di cui all'art. 2 comma 2 lettera g) del d.l. 11/2020,

1. i termini processuali sono sospesi o differiti ai sensi dell'art. 1 comma 2 del d.l. n. 11/2020 anche per le attività degli ausiliari (per es. con riferimento al deposito delle perizie e delle consulenze tecniche o alla trasmissione delle bozze della relazione del CTU ai CTP);
2. sono sospese le attività degli ausiliari del giudice di visita alle persone e anche quelli di accesso fisico ai luoghi se richiedono un contatto ravvicinato tra le persone;
3. ogni richiesta dell'ausiliario al giudice dovrà essere inoltrata per via telematica o telefonica, ossia evitando di accedere al Tribunale: sarà cura del Giudice fissare un eventuale appuntamento.

Le presenti disposizioni valgono per tutta la durata dell'emergenza. S'intendono quindi prorogate di diritto qualora intervenga una proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 1 del d.l. 11/2020.

Si pubblichi il presente provvedimento nel sito del Tribunale e lo si comunichi a cura della segreteria a tutti i magistrati, professionali ed onorari, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Treviso, ai presidenti delle Associazioni professionali di cui fanno parte i periti e i consulenti tecnici anche per l'inoltro agli iscritti.

Treviso, 17 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale

Dott. Antonello Fabbro